



ALLEGATO SCARICHI 2

N. rep. 77/2025

Oggetto: Ditta Basalto La Spicca SpA - Istanza Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 13 marzo 2013, n. 59. - Autorizzazione agli Scarichi di acque reflue ai sensi dell'art. 3 c. 1 lett. a) del DPR 13 marzo 2013, n. 59 e art. 124 del D. Lgs. 152/2006.

PREMESSO che la ditta Basalto La Spicca SpA (P.Iva 01532790555), con sede legale in Orvieto (TR), loc. Acquafredda n. 18/A, nell'ambito dell'istanza presentata presso la Regione Umbria per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 relativo al "Progetto Ampliamento della cava per l'estrazione di materiale basaltico in loc. La Spicca – 1° stralcio Funzionale", Comune di Orvieto (TR) (COD. PRATICA 03-93-2024), ha presentato istanza di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale n. 135 del 02/10/2020, ai sensi dell'art. 6 comma 2 del DPR 13 marzo 2013, n. 59, per l'attività di coltivazione della cava (1° stralcio) ubicata in loc. La Spicca nel Comune di Orvieto (TR) al Foglio n. 234 part.Ile n. 2/p, 15/p, 16/p, 17/p, 42/p, 106/p – Foglio n. 235 part.Ile n. 6/p, 83/p, 109/p, 118/p, 27/p, 105/p, 106/p, 38, 46/p - Foglio n. 236 part.Ile n. 7, 8, 9, 11/p, 21/p - Foglio n. 243 part.Ile n. 9/p, 10, 3/p, 8, 59, 136/p, 140/p, 143, 144/p, 148 e per l'attività di prima lavorazione del tout-venant basaltico estratto ubicata in loc. Acquafredda nel Comune di Orvieto (TR) a circa 800 mt. dalla cava stessa al Foglio n. 236 part.Ile n. 21/p, 41, 53/p, 19/p;

Vista l'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) n. 135 del 02/10/2020, rilasciata dal Comune di Orvieto ai sensi del DPR 13 marzo 2013, n. 59 alla ditta Basalto La Spicca SpA, sulla base della Determinazione Dirigenziale n. 7897 del 09/09/2020 adottata dalla Regione Umbria, in sostituzione dei seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/2006 nel rispetto, in particolare, di tutte le condizioni e prescrizioni contenute negli allegati denominati ALLEGATO 1 (parere Rep. Interno n. 78 del 12.05.2020) e ALLEGATO 2 (parere Rep. Interno n. 89 del 15.06.2020);
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs 152/2006;
- Comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- comunicazione in materia di rifiuti in regime semplificato, di cui agli artt. 215 e 216 del D.Lgs 152/2006;



VISTA in particolare l'autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale (Fosso Cavarello) delle acque reflue di tipo industriale contenenti le sostanze pericolose: Oli minerali persistenti e Idrocarburi di origine petrolifera persistenti e Fenoli, provenienti dall'attività di prima lavorazione del tout-venant basaltico estratto e derivanti nello specifico:

- dalla lavorazione inerti con ciclo produzione ad umido e dal dilavamento piazzali e dei cumuli di materie lavorate, con recapito in corpo idrico superficiale, previo trattamento con vasche di decantazione;
- dalla rampa per interventi di manutenzione e lavaggio automezzi previo impianto di depurazione;
- dalla piazzola per deposito e distribuzione carburanti per i mezzi aziendali e da un'altra piazzola destinata al deposito temporaneo dei rifiuti autoprodotti (es. ferro, acciaio, plastica), previo impianto di prima pioggia,

sito in Loc. Acquafredda n. 18/A, nel Comune di Orvieto (TR) (Foglio n. 236 p.lle n. 21, 41, 53, 19), come da documentazione in atti e nel rispetto di tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'allegato denominato ALLEGATO 2 (parere Rep. Interno n. 89 del 15.06.2020) di cui all'A.U.A. n. 135/2020;

CONSIDERATO inoltre che dalla documentazione prodotta ed, in particolare, dalla "Figura A1 Schema semplificato del processo di prima lavorazione del tout-venant basaltico con produzione di fanghi EER 010412" della relazione tecnica risulta che dalla lavorazione ad umido degli inerti derivano acque torbide, che vengono reimmesse nello stesso ciclo produttivo (ricircolo) previo passaggio nell'impianto di chiarificazione con flocculazione e filtropressatura dei fanghi;

CONSIDERATO che nell'ambito del procedimento per il rilascio del P.A.U.R., in riscontro alla richiesta integrazioni ai fini della completezza dell'istanza di cui all'art. 27 bis comma 3 del D.Lgs. 152/2006, la ditta ha dichiarato in particolare che: *"per quanto riguarda l'invarianza delle condizioni di esercizio dell'impianto di prima lavorazione del tout-venant basaltico in loc. Acquafredda, si precisa che nel "nuovo" provvedimento PAUR si richiede la Modifica Sostanziale dell'AUA 135/2020 in quanto il progetto di cava 1° STRALCIO FUNZIONALE determina l'ampliamento della superficie estrattiva ed inoltre prevede che il ripristino morfologico di un settore della cava "La Spicca" venga effettuato utilizzando anche terre e rocce da scavo, ERR 170504 terre e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503, attività di recupero 7.31bis.3 lett. "b". Pertanto, nessuna modifica è introdotta dal progetto di cui trattasi rispetto al ciclo di esercizio dell'impianto di prima lavorazione in loc.tà Acquafredda, per il quale si dichiara l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del titolo autorizzativo AUA 135 del 2/10/2020, aggiornato con l'AUA n. 1 del 05/04/2023."*;

CONSIDERATO pertanto, sulla base di quanto sopra dichiarato, che la ditta non ha richiesto modifiche rispetto al progetto dello scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue industriali provenienti dall'attività di prima lavorazione del tout-venant basaltico estratto, già autorizzato secondo la documentazione in atti prodotta per l'ottenimento dell'A.U.A. n. 135/2020;



VISTA la comunicazione di fine lavori e dichiarazione di conformità delle opere eseguite pervenuta al prot. n. 272442 del 13/12/2022, in ottemperanza al punto 2. delle prescrizioni generali dell'ALLEGATO 2 (parere Rep. Interno n. 89 del 15.06.2020) di cui all'A.U.A. n. 135/2020;

VISTA la comunicazione e gli allegati certificati di analisi dello scarico (dopo ultima vasca di decantazione), pervenuti al prot. reg. n. 64894 del 28/03/2024, in ottemperanza al punto 3. della D.D. n. 7897 del 09/09/2020 dai quali si evince la presenza in concentrazione superiore al limite di rilevabilità delle sostanze pericolose: piombo, rame, zinco, in aggiunta alle sostanze pericolose già autorizzate;

VISTO il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, recante "Disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale" a norma dell'art.23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modificazioni, dalla Legge n. 35/2012 (G.U. n. 124 del 29/05/2013 S.O. n. 42/L), in vigore dal 13 giugno 2013;

VISTO il D.Lgs. del 03/04/2006, n. 152 recante norme in materia ambientale e in particolare l'art. 124 relativo alla disciplina del rilascio e del rinnovo delle autorizzazioni agli scarichi e l'art. 27-bis relativo alla disciplina del procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.);

VISTA la Direttiva tecnica in materia di scarichi acque reflue approvata con Deliberazione della Giunta Regionale 7 maggio 2019 n. 627;

VISTO il Piano di Tutela delle Acque approvato con Deliberazione del Consiglio della Regione Umbria del 1 dicembre 2009, n. 357;

VISTA la D.G.R. 28 agosto 2018 n. 260 avente ad oggetto: "Piano di tutela delle acque – Aggiornamento 2016-2021";

ACCERTATO che l'istanza presentata dalla ditta Basalto La Spicca SpA è completa di tutta la documentazione prevista e necessaria e che non sussistono motivi ostativi al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale;



SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

al rilascio, ai sensi dell'art. 3 comma 1) lett. a) del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e dell'art. 124 del D.Lgs. 03 aprile 2006 n. 152, alla ditta Basalto La Spicca SpA (P.Iva 01532790555), con sede legale in Orvieto (TR), loc. Acquafredda n. 18/A, dell'autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale (Fosso Cavarello, affluente del fiume Paglia) delle acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose: piombo, rame, zinco, fenoli, oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti di cui alla Tabella 5 allegata alla DGR n. 627/2019, costituite dai seguenti scarichi:

1. acque reflue di dilavamento dei piazzali e dei cumuli di materiale basaltico lavorato derivanti da una superficie di 57.000 mq e, limitatamente al periodo di fermo per manutenzione dell'impianto di chiarificazione (circa 5 giorni/anno), acque reflue industriali derivanti dalla lavorazione ad umido degli inerti, previo trattamento con n. 2 vasche di decantazione poste in serie con volume di circa 4.000 mc ubicate su terreni distinti al Foglio n. 236 p.lle n. 53, 19,
2. acque reflue industriali derivanti dalla rampa attrezzata per interventi di manutenzione e lavaggio automezzi, confluenti nella condotta dello scarico 1. a monte delle vasche di decantazione, previo impianto di depurazione costituito da dissabbiatore, deoliatore con filtro a coalescenza, filtro percolatore anaerobico, filtro percolatore aerato con portata massima di 0,4 mc/h,
3. acque reflue di dilavamento della piazzola per deposito e distribuzione carburanti per i mezzi aziendali e della piazzola destinata al deposito temporaneo dei rifiuti autoprodotti (acciaio, plastica), confluenti nella condotta dello scarico 1. a monte delle vasche di decantazione suddette, previo impianto di trattamento delle acque di prima pioggia costituito da pozzetto scolmatore, bacino di accumulo (2.000 l), dissabbiatore e disoleatore con filtro a coalescenza (1,5 l/s) e tubazione di by-pass della seconda pioggia,

provenienti dall'insediamento richiamato in premessa, sito in Loc. Acquafredda n. 18/A, nel Comune di Orvieto (TR) (Foglio n. 236 part.lle n. 21/p, 41, 53/p, 19/p), nonché al riutilizzo delle acque reflue di lavorazione ad umido degli inerti nello stesso ciclo produttivo (riciclo) previo passaggio nell'impianto di chiarificazione con flocculazione e filtropressatura dei fanghi, secondo i documenti ed elaborati progettuali depositati in atti, con le seguenti prescrizioni:

1) PRESCRIZIONI GESTIONALI:

- a) Garantire la perfetta tenuta idraulica delle vasche di decantazione mediante impermeabilizzazione naturale o artificiale del fondo e delle pareti;
- b) Le vasche di decantazione devono essere soggette ad adeguata e periodica manutenzione mediante asportazione dei fanghi sul fondo al fine di assicurare la piena di efficienza di sedimentazione. Eventuali anomalie riguardanti il sistema di decantazione delle acque reflue



dovranno essere segnalate tempestivamente alla Regione Umbria e ad ARPA Umbria, Dipartimento territoriale Umbria Sud, Distretto Terni – Orvieto;

- c) Mantenere accessibili ed ispezionabili le vasche di decantazione delle acque reflue e il punto di ispezione e campionamento ubicato all'uscita dell'ultima vasca di decantazione;
- d) Ai sensi dell'art. 5 comma 7 della D.G.R. 627/2019, lo scarico delle acque reflue in corpo idrico superficiale, oltre che al rispetto delle normative in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, non deve provocare inconvenienti igienico-sanitari quali lo sviluppo di odori, il ristagno di acqua e la proliferazione di insetti;
- e) Mantenere accessibili ed ispezionabili l'impianto di depurazione delle acque reflue derivanti dalla rampa attrezzata per interventi di manutenzione e lavaggio automezzi e il pozzetto di ispezione e campionamento ubicato all'uscita dell'impianto stesso;
- f) Mantenere accessibili ed ispezionabili l'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia e il pozzetto di ispezione e campionamento ubicato immediatamente a valle dell'impianto stesso, all'uscita del disoleatore con filtro a coalescenza;
- g) I pozzetti di campionamento ed ispezione della linea fognaria devono essere mantenuti in corretto stato. Gli stessi dovranno essere segnalati, ispezionabili, accessibili in sicurezza e aventi dimensioni e caratteristiche idonee al campionamento manuale o automatico;
- h) Gli scarichi elencati ai punti 1., 2. e 3. devono rispettare i valori limite di emissione imposti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte Terza del D.Lgs. 152/2006 per lo scarico in acque superficiali, nei rispettivi punti di campionamento;
- i) I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo, compresi i valori limite di emissione degli scarichi parziali di cui ai punti 2. e 3.;
- j) Controllare, con cadenza annuale, gli scarichi 1., 2. e 3. in corrispondenza dei pozzetti di ispezione e campionamento, ricercando i parametri relativi ai limiti tabellari imposti dalla Tabella 3 suddetta selezionati in funzione della specifica attività svolta nello stabilimento e comunque almeno i seguenti parametri: pH, Conducibilità, Solidi Sospesi totali, BOD5, COD, Azoto nitrico, Azoto nitroso, Azoto ammoniacale, Solfati, Fosforo Totale, Cloruri, Fenoli, Oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti, Idrocarburi totali, Alluminio, Ferro, Arsenico, Cadmio, Cromo totale, Cromo VI, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Selenio, Zinco, Solventi organici aromatici, Benzene, Saggio di Tossicità Acuta. Con cadenza annuale la ditta dovrà presentare alla Regione Umbria e ad ARPA Umbria, Dipartimento



territoriale Umbria Sud, Distretto Terni – Orvieto, apposita comunicazione contenente i certificati di analisi relativi agli autocontrolli effettuati. Il primo autocontrollo dovrà essere effettuato entro 180 giorni dal rilascio della presente autorizzazione e i relativi certificati di analisi dovranno essere trasmessi alla Regione Umbria e ad ARPA Umbria, Dipartimento territoriale Umbria Sud, Distretto Terni – Orvieto;

- k) Il campionamento e l'analisi chimico-biologica delle acque reflue, relativi agli autocontrolli di cui al precedente punto j), dovranno essere eseguiti da tecnico abilitato, che attesti il campionamento e certifichi la conformità dello scarico e l'eventuale presenza di altre sostanze pericolose in concentrazione superiore al limite di rilevabilità, non contenute nella presente autorizzazione. La Regione Umbria potrà procedere all'aggiornamento delle condizioni autorizzative, qualora dalla comunicazione di cui al punto j) emerga che l'inquinamento provocato dall'attività e dall'impianto è tale da renderlo necessario;
- l) Qualora nell'anno considerato non dovessero verificarsi le condizioni per l'effettuazione del prelievo dello scarico 1. per assenza di scarico, in quanto collegate agli eventi meteorologici, dovrà essere inviata una comunicazione alla Regione Umbria e ad ARPA Umbria, Dipartimento territoriale Umbria Sud, Distretto Terni – Orvieto, nella quale la Ditta sarà tenuta a specificare le circostanze che hanno determinato l'impossibilità del campionamento annuale;
- m) Qualora dagli autocontrolli effettuati venga riscontrata nello scarico la presenza di altre sostanze pericolose oltre quelle autorizzate, indicate nelle tabelle 3/A, 5, 5/A e 5/B allegate alla DGR 7 maggio 2019 n. 627, al di sopra del limite di rilevabilità analitico, deve essere inoltrata alla Regione Umbria, entro 180 giorni dal rilevamento, la comunicazione oppure l'istanza di cui all'art. 6 commi 1 e 2 del DPR 59/2013 contenente gli esiti dell'attività di autocontrollo, per la successiva modifica dell'autorizzazione;
- n) I sistemi di trattamento delle acque reflue devono essere mantenuti sempre in perfetta efficienza da monitorare costantemente, e devono essere sottoposti a manutenzione e pulizia periodica secondo quanto previsto dalla ditta costruttrice, segnalando alla Regione Umbria e ad ARPA Umbria, Dipartimento territoriale Umbria Sud, Distretto Terni – Orvieto, anticipatamente quando possibile o comunque tempestivamente, eventuali anomalie, nonché arresti temporanei di trattamento per manutenzioni ordinarie e straordinarie degli impianto stessi;
- o) Consentire ispezioni, verifiche e controlli, in qualsiasi ora e periodo dell'anno, agli Enti di controllo;



- p) I fanghi e gli oli derivanti dalle operazioni di manutenzione e pulizia e tutti i rifiuti originati dall'attività di manutenzione dovranno essere conferiti a ditta autorizzata ai sensi della normativa vigente in materia di smaltimento dei rifiuti di cui alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registro) dovrà essere resa disponibile per eventuali controlli. Qualora tali rifiuti fossero temporaneamente depositati in attesa del ritiro da parte della ditta, gli stessi devono essere raccolti in vasca di contenimento e in area dotata di copertura;
- q) Entro 30 gg dal rilascio della presente autorizzazione dare evidenza, mediante planimetria di dettaglio e documentazione fotografica, delle modalità di raccolta ed invio delle acque torbide del lavaggio inerti all'impianto di chiarificazione e del riciclo nel medesimo ciclo produttivo;
- r) Il riutilizzo delle acque reflue di processo (riciclo) dovrà avvenire per uso esclusivamente industriale secondo lo schema denominato "Figura A1 Schema semplificato del processo di prima lavorazione del tout-venant basaltico con produzione di fanghi EER 010412". Il riutilizzo inoltre deve avvenire in condizioni di sicurezza ambientale, evitando alterazioni agli ecosistemi, al suolo e alle colture, nonché rischi igienico-sanitari per la popolazione esposta e comunque nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sanità e sicurezza e delle regole di buona prassi industriale.

2) PRESCRIZIONI GENERALI:

- a) Qualora si intenda effettuare una modifica al progetto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione o in esercizio, provvedere ad inviare all'Autorità competente AUA la comunicazione oppure l'istanza di cui all'art. 6 commi 1 e 2 del DPR 59/2013.

La mancata osservanza delle prescrizioni di cui al presente atto comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e, in relazione alla gravità dell'infrazione, la diffida ad eliminare le irregolarità entro un termine stabilito, la sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato o la revoca dell'autorizzazione (art. 130).

F.to L'istruttore tecnico
(Dott.ssa Monia Velloni)